



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio quotidiano di rassegna stampa e monitoraggio delle fonti web in favore del Gruppo EUR.**

**CIG 77490942AA**



## **ART. 1 - PREMESSE**

EUR S.p.A., ha necessità di affidare - ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita gara d'appalto – il servizio quotidiano di rassegna stampa e monitoraggio delle fonti web in favore del Gruppo EUR.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da EUR S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al 90%, e da Roma Capitale, al 10%, con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, codice AUSA 0000247864; contiene inoltre le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio quotidiano di rassegna stampa e monitoraggio delle fonti web in favore del Gruppo EUR.

L'affidamento in oggetto è disposto con Determinazione a contrarre dell'Amministratore Delegato di EUR S.p.A., n.205 del 21/12/2018, e avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 (nel prosieguo, Codice) mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.

Il luogo di svolgimento del servizio è codice NUTS ITI43.

CIG 77490942AA

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la *Dott.ssa Margherita Filippini*.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, DURATA ED IMPORTO A BASE DI GARA**

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Richiesta di Offerta (RdO) e accessibili sulla piattaforma MePA [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Modello 2, 2.1 e 2.2 (Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione);
3. Modello 3 (Patto di integrità);
4. Modello 4 (Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI);
5. Modello 5 (Offerta economica);
6. Capitolato speciale di Appalto;

La risposta alla richiesta di offerta (*lettera di invito a RdO*) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

Si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente Richiesta di Offerta.

La documentazione di gara è, altresì, disponibile sul sito *internet*: <http://www.eurspa.it>.

L'appalto ha ad oggetto il servizio di rassegna stampa e di monitoraggio delle fonti web, relativamente all'informazione giornalistica prodotta a livello locale, nazionale ed internazionale, al fine di poter apprendere quotidianamente le notizie di interesse societario prodotte e diffuse ai mass media.

**Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni**

Descrizione prestazioni	Principale (P)	CPV
Servizio telematico di rassegna stampa	P	79820000-8

L'appalto avrà una durata di 24 (*ventiquattro*) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento può essere prorogato fino ad ulteriori 3 (*tre*) mesi; in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

L'importo complessivo dell'appalto (importo massimo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016) è pari ad € 39.375,00 (*euro trentanovemilatrecentosettantacinque/00*), oltre IVA, così suddiviso:

- i. € 35.000,00 (*euro trentacinquemila/00*) per l'esecuzione dei servizi per la durata di 24 (*ventiquattro*) mesi;
- ii. € 4.375,00 (*euro quattromilatrecentosettantacinque/00*) per l'opzione di proroga di 3 (*tre*) mesi ex art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a zero in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, il costo della manodopera non viene stimato ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'appalto è composto da un unico lotto per le caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto e poiché l'ufficio rapporti con i media del gruppo EUR è unico ed è all'interno della struttura di EUR S.p.A., capogruppo che assume tutte le decisioni strategiche nell'ambito della promozione a valorizzazione del brand.



L'appalto è finanziato con fondi di EUR S.p.A.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n.192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136.

#### **ART. 2.1 COMUNICAZIONI**

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che abbiano conseguito l'abilitazione al bando "Servizi" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la categoria merceologica "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing".

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; le imprese retiste non partecipanti alla gara non possono presentare offerte, per la medesima gara in forma singola o associata.

- ai sensi dell'art.48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

- le reti di imprese di cui all'art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1 lett. b), c) ovvero da una subassociazione nelle forme di un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione..

Ai sensi dell'art.186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n.367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).



#### **ART. 4 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. del 2001, n.165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità o la mancata accettazione dello stesso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

#### **ART. 5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### **ART. 5.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale corrispondente alla materia oggetto dell'appalto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa. Il documento attestante l'iscrizione in registro analogo deve essere corredato da traduzione in lingua italiana.



#### **ART. 6.1 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 5.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete o consorziate/consorziate o GEIE indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### **ART. 6.2 - INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.**

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 5.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

#### **ART. 7 - CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, entro la data del **7 gennaio 2019, ore 12:00**, esclusivamente sul portale MePA [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in via telematica, nella sezione comunicazioni, indicando l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella risposta); nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne l'inserimento sul MePA inviando una PEC all'indirizzo: [eurspagare@pec.it](mailto:eurspagare@pec.it).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul MePA, oltre che sul sito istituzionale di EUR S.p.A. <http://www.eurspa.it>.





## **ART. 8 - SOPRALLUOGO**

In considerazione della tipologia del servizio oggetto dell'appalto non è previsto il sopralluogo.

## **ART. 9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

-Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

-L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Modello 1 ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

-La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

-La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

-La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 10 (*dieci*) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il



concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio o, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, fatta salva la facoltà della stazione appaltante – sempre nel caso appena detto di inutile decorso del termine – di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando termine perentorio a pena di esclusione, ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **ART. 10 - SUBAPPALTO**

Il subappalto non è ammesso in considerazione della natura del servizio.

#### **ART. 11 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione dei propri Modelli 2, 2.1 o 2.2, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.



L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art.89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, i Modelli 2, 2.1 o 2.2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## **ART. 12 – GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (*due per cento*) del prezzo a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 787,50** (*euro settecentottantasette/50*), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art.93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo

6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all' art.103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell'esonero dall'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, le imprese presentano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il **Modello 4**, allegato al presente disciplinare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca: 03069 - Intesa San Paolo S.p.A.; Cab: 03201 100000516260 1000516260; IBAN: IT94N0306903201100000516260;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:



- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/>
- [Intermediari non abilitati.pdf](#)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art.127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della L. 11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 (centoottanta giorni) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; la garanzia fideiussoria deve essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dal relativo certificato.;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del d.lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22, comma 2 del d.lgs. n.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art 45, co.2, lett e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;



- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del d.lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art.93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### **ART. 13 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.**

In considerazione dell'importo posto a base di gara i concorrenti sono esentati, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. n.1300 del 20 dicembre 2017, dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.

I termini per la presentazione dell'offerta sono quelli indicati sul sistema MePA nonché nella lettera di invito a RdO.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:



- “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa richiesta all’art.18;
- “Busta virtuale Tecnica” – contenente la documentazione richiesta all’art.19;
- “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi punteggi di cui all’art.20.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell’offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema “Acquisti in rete PA” [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), entro il termine del **15 gennaio 2019, ore 12.00**.

#### **ART. 15 - OPERAZIONI DI GARA**

La gara si svolgerà mediante il sistema MePA, attraverso la piattaforma informatica del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La stazione appaltante invierà la Richiesta di Offerta (RdO) a n. 7 (*sette*) operatori economici individuati tra quelli che abbiano conseguito l’abilitazione al bando “Servizi” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la categoria merceologica “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso del Sistema di *e-Procurement* per le Amministrazioni MePA – Procedura di acquisto tramite RdO.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Nella prima seduta pubblica, prevista il **17 gennaio 2019, alle ore 10:30**, il seggio di gara (costituito dal Responsabile Unico del Procedimento e da due testi) deputato all’esame della documentazione amministrativa (d’ora in poi, anche il “Seggio”), procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte, e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato), e riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito al precedente articolo 14, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero,





manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il Seggio procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile al Seggio, né alla Commissione di gara, né a EUR S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e il Seggio procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente esclusivamente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica**. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche non è, pertanto, consentita la presenza dei rappresentanti dei concorrenti presso la sede di EUR S.p.A.

Il Seggio, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare le eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 9;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

EUR S.p.A. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art.85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Le successive sedute pubbliche avranno luogo con le medesime modalità in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

#### **ART. 16 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può eventualmente fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.3 del 26 ottobre 2016) nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 23.



La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’art.29, comma 1 del Codice.

#### **ART. 17 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta pubblica la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

1. i “punteggi tecnici” (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche;
2. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
3. in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte agli articoli 24 e 25.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica/economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dalla EUR S.p.A.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 27



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

#### **ART. 18 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella Busta Virtuale “A – Documentazione amministrativa”, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti informatici sottoscritti con firma digitale:

- a)** dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione, conforme al **Modello 2**, allegato al presente disciplinare, compilato secondo quanto di seguito indicato:
  - Parte I – Dati generali dell'impresa/società;
  - Parte II – Dichiarazione assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
  - Parte III – Dichiarazione possesso dei requisiti speciali di partecipazione;
  - Parte IV – Dichiarazioni integrative;
  - Parte V – Ulteriori dichiarazioni;
- b)** dichiarazioni sostitutive inerenti al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, rese secondo i **Modelli 2.1 e 2.2**, allegati al presente Disciplinare;
- c)** copia del Patto di Integrità, di cui all'allegato **Modello 3**, debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto per esteso nell'ultima pagina, dal legale rappresentante del concorrente;



- d) documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.12 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all'art.93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
- e) eventuale dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di Piccola Media Impresa (redatta secondo l'allegato **Modello 4**);
- f) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- g) visura ordinaria rilasciata dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura;

#### **Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

##### **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del d.lgs. n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

**(o in alternativa)**

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:



- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.

#### **ART. 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B-TECNICO-QUALITATIVA"**

La busta virtuale "B – Offerta tecnico-organizzativa" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) una relazione tecnica (*max 10 pagine*). La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri contenuti nella tabella denominata "Tabella B – Criteri discrezionali";

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art.45, comma 4 del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

#### **ART. 20 - CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "C – OFFERTA ECONOMICA"**

Nella Busta Economica virtuale, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti informatici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale:

- 1) offerta economica, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA;
- 2) l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il **Modello 5**, allegato al presente disciplinare di gara. L'offerta economica dovrà contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) l'importo complessivo offerto sul prezzo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio – per la durata di 24 mesi – indicato in cifre e lettere, I.V.A. esclusa, ed il corrispondente ribasso percentuale offerto, applicato sull'importo posto a base di gara.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In relazione al prezzo offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra i prezzi indicati ed i relativi ribassi percentuali prevarranno i ribassi percentuali. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta indicata in lettere.

L'offerta si intenderà valida e impegnativa per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, pena l'esclusione.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE l'offerta economica, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

#### **ART. 21 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **ART. 22 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Relativamente al punteggio tecnico, massimo di 70 punti, 25 punti saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri tabellari:

	<b>TABELLA A – CRITERI TABELLARI</b>	<b>Punti max</b>	
<b>A1</b>	Disponibilità Software che permette la ricezione e la consultazione delle agenzie di stampa in modalità client, web e mobilità	<b>5</b>	
<b>A2</b>	Monitoraggio social media (facebook, twitter, instagram e youtube) per almeno 8 parole chiave/argomenti e 2 profili	<b>6</b>	
<b>A3</b>	Monitoraggio di cui al punto A2 della tabella A, se effettuato da lettori e analisti che attribuiscono un sentiment (punti da sommare a quelli della voce A2)	<b>1</b>	
<b>B</b>	Clip rilevazione audio video (punti max 8)	B1) da 1 a 10 clip annue	<b>1</b>
		B2) da 11 a 20 clip annue	<b>3</b>
		B3) da 21 a 30 clip annue	<b>5</b>
		B4) da 31 a 40 clip annue	<b>8</b>
<b>C</b>	Servizio di banca dati (punti max 5)	C1) da 3 a 5 giorni	<b>1</b>
		C2) da 6 a 10 giorni	<b>3</b>
		C3) da 11 a 15 giorni	<b>5</b>

Relativamente al punteggio tecnico massimo di 70 punti, 45 punti verranno valutati sulla base della Relazione Tecnica presentata nella Busta B – “Offerta Tecnico-organizzativa” redatta secondo i criteri di valutazione riportati nella tabella sottostante:



<b>TABELLA B – CRITERI DISCREZIONALI</b>		
<b>Elemento</b>	<b>Criterio di valutazione</b>	<b>Punteggio max 45 punti su 70 punti</b>
<b>D) Demo/Video su supporto Cd-Rom o DVD o credenziali di accesso in modalità telematica alla piattaforma di gestione e consultazione dei servizi offerti Max 15 punti</b>	<b>D.1) Facilità di utilizzo</b> I punti verranno attribuiti tenendo conto della facilità di utilizzo della piattaforma intesa come facilità di accesso al sistema, alle testate, agli articoli tagliati, facilità di gestione delle informazioni.	7 punti
	<b>D.2) Facilità di ricerca</b> I punti verranno attribuiti tenendo conto della <b>facilità di ricerca</b> su tutti i documenti in archivio per testata, data, pagina, autore e keyboard presente nel corpo dell'articolo	4 punti
	<b>D.3) Fruibilità dei Testi</b> I punti verranno attribuiti tenendo conto della fruibilità dei testi, con particolare attenzione alle possibilità di funzioni del tipo “taglia, copia e incolla”.	4 punti
<b>E) Rassegna stampa Max 35 punti</b>	<b>Rassegna stampa del giorno 10 gennaio 2019</b> , realizzata sulla base delle keywords e degli scenari elencati a titolo esemplificativo nell’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto. I punti verranno attribuiti tenendo conto della pertinenza, completezza ed esaustività rispetto all’oggetto sociale, alle keywords, agli articoli di scenario sugli argomenti di interesse ed alla mission di EUR S.p.A.	30 punti

Nella “Tabella A – Criteri tabellari”, vengono individuati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella “Tabella B – Criteri discrezionali”, vengono individuati “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

**ART. 23 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi con punteggio tabellare, di cui alla “Tabella A – Criteri tabellari”, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi con punteggio discrezionale, di cui alla “Tabella B – Criteri discrezionali”, la Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta B “Offerta tecnico-organizzativa”, procederà alla assegnazione coefficienti, variabili tra zero ed uno. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario, secondo la seguente scala di misurazione:

COEFFICIENTE	RISPONDENZA
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.



La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n.2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

#### ART. 24 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti.

Il prezzo a base di gara ( $P_b$ ) – che verrà applicato ai fini dell'assegnazione dei punteggi delle offerte economiche – è il seguente:

Criterio valutazione economica	Importo a base di gara
Ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara per l'esecuzione del servizio	€ 35.000,00 ( $P_b$ )

E' attribuito all'elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "bilineare":

$C_i$  (per  $A_i \leq A \text{ soglia}$ ) =  $X (A_i / A \text{ soglia})$

$C_i$  (per  $A_i > A \text{ soglia}$ ) =  $X + (1,00 - X) [(-i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$



dove:

**C<sub>i</sub>** = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

**A<sub>i</sub>** = *valore del ribasso del concorrente i-esimo*

**A soglia** = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

**X** = *0,85*

**A max** = *valore del ribasso più conveniente*

#### **ART. 25 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

All'esito delle operazioni di cui agli art. 23 e 24 del presente Disciplinare, verranno sommati i punteggi, già espressi in valore assoluto, ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche di ciascun concorrente.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art.95, comma 9, del Codice.

#### **ART. 26 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i..

#### **ART. 27 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente anche con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse attraverso la seguente procedura:

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 (*quindici*) giorni dal ricevimento della richiesta.



Il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni (*cinque*) dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente anche con il supporto della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del codice, qualora abbia richiesto gli ulteriori chiarimenti di cui al punto precedente, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite.

Qualora sulla base delle ulteriori precisazioni fornite dal concorrente il Responsabile Unico del Procedimento non ritenga di poter escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante può procedere all'esclusione dell'offerta ovvero può procedere alla convocazione dell'offerente con un anticipo di almeno 3 (*tre*) giorni lavorativi invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile ai fini della valutazione di congruità.

La stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e/o dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **ART. 28 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art.88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il servizio quotidiano di rassegna stampa e monitoraggio delle fonti web in favore del Gruppo EUR.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

#### **ART. 31 - ALTRE INFORMAZIONI**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese in conformità a quanto disposto dall'art. 40 del D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 6 del D.lgs. n.82/2005.

I partecipanti alla gara devono osservare il "Codice etico" di EUR S.p.A., pubblicato nella sezione Trasparenza del sito *internet* della stazione appaltante [www.eurspa.it](http://www.eurspa.it).

La violazione del predetto "Codice etico" comporta l'esclusione dalla gara, ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà provare quanto dichiarato in sede di gara producendo la documentazione corrispondente; in difetto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria. L'affidamento sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria. Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art.110, commi 1 e 2, del D.lgs. n.50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art.209 del D.lgs. n.50/2016.

L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati non oltre 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione diviene efficace.

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n.50/2016.

Ai sensi della Legge n.136/2010, l'appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici regolati dal presente disciplinare, avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale deve riportare - in relazione a tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto posti in essere dall'aggiudicatario, subappaltatore e subcontraente - il Codice identificativo gara (CIG 77490942AA).

L'aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'esito della gara sarà comunicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. [www.eurspa.it](http://www.eurspa.it).

Il diritto dell'interessato ad accedere ai propri dati personali è esercitabile con le modalità della L. n.241/90 per l'accesso agli atti.

Il diritto di accesso agli atti è esercitabile secondo le modalità di cui al relativo Regolamento pubblicato sul sito *internet* di EUR S.p.A. [www.eurspa.it](http://www.eurspa.it).

Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia mancante o irregolare, le offerte condizionate, le offerte tra loro alternative, le offerte non sottoscritte o espresse in modo indeterminato ovvero presentate da imprese a carico delle quali



dovesse risultare una delle cause di esclusione da pubbliche gare previste dall'art.80 del D.lgs. n.50/2016.

Qualora prima della stipula del contratto emerga che una o più dichiarazioni rilasciate dal concorrente primo in graduatoria risultino non veritiere, EUR S.p.A. procederà all'esclusione del concorrente e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria e che abbia comprovato positivamente il possesso dei requisiti di gara, purché la relativa offerta sia ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio di EUR.

La partecipazione alla procedura, così come l'eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di impedimento o cause di forza maggiore che rendano l'affidamento del servizio contrastante con gli interessi di EUR, la quale, pertanto, si riserva la facoltà, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta, di disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara o la decisione di non procedere alla stipula del contratto. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo.

EUR potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. A tal proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. n.445/2000), costituisce causa di esclusione dalla presente gara e comporta la segnalazione al casellario informatico delle imprese presso l'osservatorio dell'A.N.A.C.

Allegati:

- Modello 2, 2.1 e 2.2 (Dichiarazioni possesso dei requisiti di partecipazione);
- Modello 3 (Patto di integrità);
- Modello 4 (Dichiarazione possesso dei requisiti dimensionali PMI);
- Modello 5 (Offerta economica);
- Capitolato Speciale di Appalto;